

## **SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)**

### **Responsabile del Procedimento**

**Dott.ssa Raffaella Riu**

(+39) 335 8093298

[raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it](mailto:raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it)

### **Referente**

Dott. Francesco Costanzo

(+39) 0432 921887

[francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it](mailto:francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it)

Ordinanza n. 01-BIS/2025/ASUFC del 28/03/2025

### **INTEGRAZIONE ORDINANZA n. 01/2025/ASUFC DEL 20/03/2025**

**«CHIUSURA PRECAUZIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/627, ART. 62 PUNTO 1 E CONSEGUENTE DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO AI SENSI DELLA D.G.R. 1925/2022 DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO COSTIERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ZONE 16UD "A" – ACQUE SUD e 15UD "A" – TAPO SUD»**

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'Articolo 137 comma 2 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che

stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

**VISTA** la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;

**VISTA** la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1159 del 05 agosto 2022 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;

**VISTA** la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1925 del 16 dicembre 2022 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone.";

**VISTI** il Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria FVG 4 agosto 2020 n. 1415 "Linee guida per l'acquisizione in banchina da parte dell'Autorità competente di campioni, finalizzati al mantenimento della classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia" e il Decreto FVG n. 168/SPS del 11/02/2022 recante "Modifica e adozione allegati" del Decreto FVG n. 1415/2020;

**VISTO** l'articolo 62 punto 1 del Regolamento (UE) 2019/627 così come riportato anche nel capitolo 5 dell'ALLEGATO B alla D.G.R. FVG 1925/2022 "Rilevamento di non conformità": "*Qualora (...) potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, le AC chiudono la zona di produzione o stabulazione impedendo la raccolta di MBV.*";

**VISTA** l'Ordinanza n. 01/2025/ASUFC (Prot. n. 0045027-P/GEN/ASUFC del 20/03/2025 "Chiusura precauzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2019/627, Art. 62 Punto 1 e conseguente divieto di immissione al consumo umano diretto ai sensi della D.G.R. 1925/2022 dei Molluschi Bivalvi Vivi estratti dalle zone di produzione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia – zone 16UD "A" – ACQUE SUD e 15UD "A" – TAPO SUD" che risulta tuttora in vigore;

**PRESO ATTO** che le analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n. 23AT4PN-U/303 del 27/03/2025 dell'IZS delle Venezie SCT4 Struttura Complessa territoriale di Pordenone e Udine sede Cordenons (PN) (n. verbale di invio campioni 060206-2500007001B del 24/03/2025) evidenziano il superamento dei limiti microbiologici previsti per la zona (B) per la presenza di *Escherichia coli* in misura di 16000 MPN/100g in mollusco (*Acantochardia* spp. – *Cerastoderma* spp.) estratti dalle acque costiere della Regione Friuli Venezia Giulia – ZONA 16UD "A" – ACQUE SUD, già Zona (B) individuata in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 1925 del 16 dicembre 2022;

**VISTA** la comunicazione ARPA FVG del 19/03/2025 (prot. ARPA-FVG 0009050/P/GEN/QMT del 19/03/2025), avente oggetto "Comunicazione esiti monitoraggio acque superficiali in laguna di Marano" vengono trasmessi i risultati dei campionamenti effettuati da ARPA FVG in data 10/03/2025 per i parametri "indicatori di contaminazione fecale *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali" riscontrati nelle acque superficiali prelevate in prossimità delle zone 16UD "A" – ACQUE SUD e 15UD "A" – TAPO SUD;

**CONSIDERATO** che i molluschi bivalvi vivi sono organismi filtratori e che i valori di *Escherichia coli* per 100 g di polpa e liquido intervalvare costituiscono un parametro discriminante l'idoneità alla raccolta e alla commercializzazione ai fini del consumo umano;

**CONSIDERATO** che l'esito di uno dei campionamenti effettuati in data 24/03/2025 ha riscontrato un valore di *Escherichia coli* in misura di 16000 MPN/100g, superiore ai limiti microbiologici previsti per la zona (B), e che pertanto persiste una situazione di incertezza per la valutazione del rischio alla luce informazioni disponibili, sono stati programmati ulteriori campionamenti ai fini del monitoraggio delle zone classificate per la raccolta dei MBV denominate

in Delibera FVG 1925/2022 come 16UD "A" – ACQUE SUD e 15UD "A" – TAPO SUD da eseguirsi in data 31/03/2025 (posticipabili in caso di condizioni meteo non favorevoli all'esecuzione del campionamento);

**VISTO** l'Articolo 7 punto 1 del Regolamento (CE) 178/2002 "Principio di precauzione": "Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio";

**VISTI** gli articoli al CAPO III "Gestione delle zone classificate di produzione e stabulazione in seguito al monitoraggio" del TITOLO V del Regolamento (UE) 2019/627 relativi alle Decisioni successive al monitoraggio, alla Riapertura delle zone di produzione, al Sistema di controllo e alle Decisioni delle autorità competenti;

**CONSIDERATO** che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

### **CONFERMA e PROROGA**

1. La sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi dalle ZONE 16UD "A" – ACQUE SUD e 15UD "A" – TAPO SUD come definite dalla D.G.R. FVG/1925/2022 fino a quando non sarà accertata la conformità dei molluschi bivalvi vivi in riferimento ai parametri microbiologici con almeno due (2) campionamenti consecutivi a distanza di almeno una (1) settimana l'uno dall'altro, per conferma e/o ripristino delle condizioni di idoneità di "zona classe B";
2. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
3. Ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs 193/2007:
  - *Punto 12: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;*
  - *Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000;*
  - *Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.*

In merito alle valutazioni di carattere ambientale, si demandano ad ARPA-FVG le eventuali adeguate indagini ambientali (complementari) necessarie ad individuare la potenziale fonte di contaminazione e i possibili rimedi.

**IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA SOC**

**Dott.ssa Raffaella Riu**

*(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)*

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

## SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

### Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Riu  
(+39) 335 8093298

[raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it](mailto:raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it)

### Referente

Dott. Francesco Costanzo  
(+39) 0432 921887

[francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it](mailto:francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it)

Al Ministero della Salute

Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e  
della nutrizione

Via Giorgio Ribotta n. 5

00144 ROMA EUR

[dgsan@postacert.sanita.it](mailto:dgsan@postacert.sanita.it)

Direzione Centrale Salute, Politiche Sociale e Disabilità  
Servizio di Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità  
Pubblica Veterinaria

Riva Nazario Sauro, 8

34124 TRIESTE

[salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità  
delle Regioni D'Italia e delle Province Autonome di  
Trento e Bolzano

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di

Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare,  
Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello Stella,  
Preceniccio, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia,  
Aquileia, Torviscosa

LORO SEDI

Ai Direttori Generali delle A.A.S.S. della Regione Friuli  
Venezia Giulia

LORO SEDI

[asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it)

[asfo.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:asfo.protgen@certsanita.fvg.it)

Al Comando Carabinieri N.A.S.  
Viale XXIII marzo 1948 n. 42



**ASU FC**  
Azienda sanitaria  
universitaria  
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

33100 UDINE

[tud38783@pec.carabinieri.it](mailto:tud38783@pec.carabinieri.it)

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Viale Cosulich, 20

34074 MONFALCONE

[monfalcone@guardiacostiera.it](mailto:monfalcone@guardiacostiera.it)

Alla Guardia Costiera

Ufficio Circondariale Marittimo

via Giosuè Carducci, 8

34073 GRADO (GO)

[grado@guardiacostiera.it](mailto:grado@guardiacostiera.it)

Alla Guardia Costiera

Ufficio Locale Marittimo

Via Serenissima, 1

33050 MARANO LAGUNARE

[maranolagunare@guardiacostiera.it](mailto:maranolagunare@guardiacostiera.it)

Alla Guardia Costiera

Ufficio Locale Marittimo

Viale Italia, 52

33054 LIGNANO SABBIAADORO

[lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it](mailto:lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it)

Alla Guardia Costiera

Ufficio Circondariale Marittimo

Via del Porto n. 44

33058 Porto Nogaro (UD)

[portonogaro@guardiacostiera.it](mailto:portonogaro@guardiacostiera.it)

Al Comando Regionale

Guardia di Finanza

Via Fiamme Gialle, 6

34100 TRIESTE

[ts0210000p@pec.gdf.it](mailto:ts0210000p@pec.gdf.it)

Al Comando Provinciale  
Guardia di Finanza  
Via Giusti, 29  
33100 Udine (UD)  
[ud0510000p@pec.gdf.it](mailto:ud0510000p@pec.gdf.it)

Alla Legione Carabinieri  
Friuli-Venezia Giulia  
Viale Venezia, 189  
33100 UDINE  
[lgfvgnurp@carabinieri.it](mailto:lgfvgnurp@carabinieri.it)

All'Agenda Regionale Protezione Ambiente del Friuli-  
Venezia Giulia  
Piazza Collalto, 15  
33057 PALMANOVA  
[arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it)

Al Consorzio Giuliano Maricoltura  
Villaggio del Pescatore, n. 71  
34013 DUINO AURISINA (TS)  
[cogiumar@legalmail.it](mailto:cogiumar@legalmail.it)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi  
Riva Dandolo, n. 33  
34073 GRADO (GO)  
[info@pec.cogemo.it](mailto:info@pec.cogemo.it)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"  
Via Serenissima, 30  
33050 MARANO LAGUNARE (UD)  
[coop.sanvito@legalmail.it](mailto:coop.sanvito@legalmail.it)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.  
Acquacoltura Lagunare Marinetta  
Via G. Raddi, n.2  
33050 MARANO LAGUNARE  
[almar@pec.almar-net.it](mailto:almar@pec.almar-net.it)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado  
Riva Dandolo, n. 33  
34073 GRADO (GO)  
[cooppescatorigrado@pec.confcooperative.it](mailto:cooppescatorigrado@pec.confcooperative.it)

Co.L.M.I. Soc. Coop. Arl  
Località Villaggio del pescatore, 83  
DUINO-AURISINA

Alla Federcoopescas F.V.G.  
Riva Dandolo, n. 33  
34073 GRADO (GO)

Alla Lega Cooperative F.V.G.  
Via Cernazai, n. 8  
33100 UDINE

*Data e numero di protocollazione assegnato telematicamente*

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 01-BIS/2025/ASUFC del 28/03/2025

**INTEGRAZIONE ORDINANZA n. 01/2025/ASUFC DEL 20/03/2025 «CHIUSURA PRECAUZIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/627, ART. 62 PUNTO 1 E CONSEGUENTE DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO AI SENSI DELLA D.G.R. 1925/2022 DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO COSTIERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ZONE 16UD "A" – ACQUE SUD e 15UD "A" – TAPO SUD»**

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l'ordinanza in oggetto indicata.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA SOC**

**Dott.ssa Raffaella Riu**

*(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)*



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**  
SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine  
Direttore Dr. Fabrizio Agnoletti

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 CORDENONS(PN)  
Tel. 0434.41405 Fax 0434.41201 Email segr.pn@izsvenezie.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



## RAPPORTO DI PROVA n. 25AT4PN-U/303

IZSve è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente rapporto di prova ad eccezione di quelle trascritte dal verbale di campionamento, di responsabilità del cliente e riportate nei box contrassegnati da:

- Richiedente, verbalizzante, proprietario, origine, luogo prelievo
- Materiale/materiale esaminato
- Campione (se presente nel rapporto di prova)

Il laboratorio declina ogni responsabilità qualora le informazioni fornite dal cliente possano aver influenzato la validità dei risultati delle prove.

Nr.Unico **25/41685** Ricevimento del **24/03/2025**  
Presso la sede: Sezione territoriale di Pordenone  
**Consegna RdP: IZIWEB**

**Spett.le**  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI  
CENTRALE  
VIA POZZUOLO, 330  
33100 UDINE (UD)

**RICHIEDENTE**  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI  
CENTRALE  
VIA POZZUOLO, 330  
33100 UDINE (UD)

**VERBALIZZANTE**  
COSTANZO FRANCESCO  
Verbale invio campioni n. 060206-2500007001B del  
24/03/2025

**PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO**  
16 UD A ZONA B - ACQUE SUD  
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

### PIANI LOCALI (REG-PROV) / PIANO MONITORAGGIO REGIONE FVG

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria)		Identificazione: 1
Tipo di materiale <b>PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO CUORE (Acantochardia spp - Cerastoderma spp))</b>		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
<b>CONTA ESCHERICHIA COLI β-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN)</b> (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		16.000 MPN/100g
<b>RICERCA SALMONELLA SPP</b> (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Rilevato acido nucleico in 25 g
<b>RICERCA SALMONELLA SPP.</b> (METODICA MICROBIOLOGICA / ISO 6579-1:2017/Amd1:2020)		Non rilevato in 25 g

Temperatura di ricevimento del campione simulato (bocchetta testimone) rilevata: 2.0°C.  
La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 24/03/2025

Data inizio analisi 25/03/2025 - Data fine analisi 28/03/2025

IL DIRIGENTE

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente, salvo diverse condizioni formalmente convenute tra le parti, indicate nel campo note. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSve. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: [www.izsvenezie.it](http://www.izsvenezie.it)

Data emissione del rapporto di prova: 28/03/2025. Dirigente firmatario: **Michela Favretti**

Num. Certificato: FVRMHL74L56G888X emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.